

STUDIO TECNICO - Geom. FRANCESCA COCCHIOLA

Tel./Fax 0577-043.154 – 336 –81.06.245

COMUNE DI MONTEPULCIANO


Prov. di Siena

Richiesta di riclassificazione immobile in Via della Resistenza 152 - 154 attualmente ricadente in zona A – C3
invariante strutturale – Prop. Banca Monte dei Paschi di Siena Spa

Descrizione dell'ambito degli Edifici che compongono l'attuale Scheda

Il complesso edilizio in oggetto è posto nel Montepulciano – Loc. Abbazia di Montepulciano Via della Resistenza ai civici 152 – 154 ,ricadente all'interno della “ZONA A – C3 invariante strutturale”.

Il complesso è costituito da 2 u.i. posti al piano terreno e primo costituenti l'attuale filiale bancaria di proprietà di Monte Dei Paschi di Siena Spa, il tutto risulta essere distinto presso l'Ufficio del Territorio, al Foglio 26 del Comune di Montepulciano, P.lla 21 sub. 3.



Loc. Belvedere n° 83 Cap: 53034 Colle Val d'Elsa (SI)

C.F. CCC FNC 91S44 I726Y - P.IVA : 0 1 3 5 2 4 7 5 2 8


STUDIO TECNICO - Geom. FRANCESCA COCCHIOLA

Tel./Fax 0577-043.154 – 336 –81.06.245

Al complesso si accede percorrendo la Strada Provinciale Lauretana , nonché Via della Resistenza n. 152 – 154.

Detto edificio affaccia lungo la Via della Resistenza e per lo più su resede di pertinenza ortogonale alla strada principale.

FOTO AEREA



Inquadramento urbanistico dell'area

Come già asserito il complesso edilizio in oggetto è posto nel Comune di Montepulciano – Loc. Abbazia di Montepulciano Via della Resistenza ai civici 152 – 154 ,ricadente all'interno della “ZONA A – C3 invariante strutturale”.

STUDIO TECNICO - Geom. FRANCESCA COCCHIOLA

Tel./Fax 0577-043.154 – 336 –81.06.245**Osservazioni e richieste**

Il fabbricato è stato oggetto di Permesso di Costruire n 12/1953 del 23/12/1953 e finito di realizzarlo i primi del 1955 , come si evince anche dal primo accatastamento esistente del fabbricato stesso del 17/02/1955, pertanto trattasi di un fabbricato non di tipo storico ma di nuova realizzazione ai tempi del 1955.

Relativamente alla Scheda si evince che è stato apposto in una schedatura di tipo residenziale e non direzionale di servizi privati, come di fatto lo era fin dal PdC del 1953 (Costruzione di un fabbricato ad uso di Agenzia del Monte dei Paschi di Siena e soprastante quartiere ad uso di abitazione per alloggio del custode) . Da premettere che all'epoca di realizzazione non era presente alcun tipo di regolamento Edilizio, se non un Regolamento della Polizia Edilizia del 1953 .

Si richiede la riclassificazione da edificio in classe 3 con invarianti strutturali a C3 senza le limitazioni dell'invariante strutturali, in quanto non trattasi di edificio preesistente al 1954 , in quanto lo stesso era in corso di realizzazione fra gli anni 1954 - 1955 ed ultimato nell'anno 1955 e si richiede di poter ammettere la destinazione d'uso come direzionale di servizi privati, come di fatto lo è sempre stato dal momento della costruzione stessa , previsto dal PdC n 12/1953 del 23/12/1953 (cfr Accertamento del 21/12/1957 da parte dell'ufficio Distrettuale Imposte dirette del Comune di Montepulciano , cfr lettera ricorso presentata da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa nel gennaio 1958 presso l'ufficio Distrettuale Imposte dirette del Comune di Montepulciano; cfr planimetrie primo accatastamento del 17/02/1955) .

Colle di val d'elsa: 26/10/24

Il Tecnico

Geom. Francesca Cocchiola



STUDIO TECNICO - Geom. FRANCESCA COCCHIOLA

Tel./Fax 0577-043.154 - 336 -81.06.245

MODULARIO
F. - Imp. - 88

Mod. 68 - Imp. sui fabbr.
Arti. 34, 40, 42 e 46 del Regolamento

PROVINCIA di SIENA COMUNE di MONTEPULCIANO

N. 846 d'ordine ANNO 1957

IMPOSTA SUI FABBRICATI

Si avverte il Sig. MONTE DEI PASCHI DI SIENA
domiciliato nel Comune di Montepulciano via Abbadia n.
..... piano, che la Commissione ⁽¹⁾ in seduta del 19
ha emessa la seguente decisione a di lui riguardo.

Si avverte pure che dalla decisione medesima si può con ricorso in carta da bollo
appellare alla Commissione ⁽²⁾ entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione del presente avviso: e che mancando il ricorso o essendo
prodotto fuori di questo termine, diviene definitivo il giudizio contenuto nella decisione.

PARTE DISPOSITIVA DELLA DECISIONE

La suddetta Commissione ha deliberato doversi ⁽³⁾ La domanda presentata
il reclamo e doversi ⁽⁴⁾ il 21-5-1955 tendente ad ottenere la es-
senzione venticinquennale dall'imposta e sovrimposta sui
fabbricati, art. 13 legge 2.7.1949 n. 408 a sette vani
posti in Comune di Montepulciano, Abbadia, VIENE ACCOL-
TA IN PARTE accertato che i lavori di costruzione fu-
rono iniziati il 10-11-1953, furono ultimati il 20-1-1955
1955 e furono dichiarati abitabili il 18.3.1955,

*La legge
si applica
alla legge
civile
Aut. De Lita*

Si avverte inoltre che contro l'accennata decisione il Procuratore sottoscritto ha
interposto appello alla Commissione ⁽⁵⁾ per i seguenti motivi:

SI ACCORDA l'esenzione venticinquennale (art. 13 leg-
ge 408 del 1949) dal 10.1.1955 ai quattro vani al pri-
mo piano destinati ad uso di civile abitazione e si de-
termina il reddito imponibile annuo di L. 50.000= mentre
SI NEGA l'esenzione chiesta ai tre vani al piano terra
non adibiti ad uso abitazione e si determina il reddito
annuo imponibile di L. 120.000 Centoventimila=

N. B. - Art. 44 del Regolamento: Non è soggetta a ricorso presso la Commissione Centrale il giudizio delle Commissioni
Provinciali quanto alla estensione dei redditi imponibili.

(1) Distrettuale, oppure provinciale, oppure centrale.

(2) Provinciale, oppure centrale: in questo secondo caso si aggiungeranno le parole: ma unicamente nei casi previsti
dalla legge.

(3) Ammettere o respingere.

(4) Se darà la parte dispositiva della decisione.

(5) Provinciale, oppure centrale.

Figura 1 - Accertamento del 21/12/1957 da parte dell'ufficio Distrettuale Imposte dirette del Comune di Montepulciano

STUDIO TECNICO - Geom. FRANCESCA COCCHIOLA

Tel./Fax 0577-043.154 - 336 -81.06.245

SPETT.LE

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

MONTEPULCIANO

OGGETTO: Nuove fabbricato in ABBADIA DI MONTEPULCIANO

porzione di immobile ad uso Banca -

domanda di passaggio a R.M. di Cat. B.

Premesso che il Monte dei Paschi di Siena ha ultimato nell'anno 1955 la costruzione di un fabbricato di sua proprietà, posto in Abbazia di Montepulciano, fabbricato composto di un piano terreno ad uso uffici di banca e relativi servizi e di un primo piano ad uso di civile abitazione;

- che tale immobile risulta allibrato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (non ancora in conservazione) del Comune di Montepulciano, alla partita n. 933, foglio 26 ed è rappresentato : quanto al piano terreno dalla particella n. 21 sub. 1 e quanto al piano primo dalla particella n. 21 sub. 2;

- che il fabbricato in parola insiste sulla particella n.21 del Foglio 26 del Nuovo Catasto Terreni-sempre del Comune di Montepulciano -

Tutto ciò premesso, questo Istituto

A C C E T T A

in parte la decisione di codesto Spett.le Ufficio del 21 Dicembre 1957 numero d'ordine 846, notificata in data 27 Dicembre 1957 dal Comune di Montepulciano, con la quale viene

Figura 2 Lettera ricorso presentata da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa nel gennaio 1958 presso l'ufficio Distrettuale Imposte dirette del Comune di Montepulciano

STUDIO TECNICO - Geom. FRANCESCA COCCHIOLA

Tel./Fax 0577-043.154 - 336 -81.06.245



Figura 3 Primo accatastamento del 17/02/1955 Piano Terreno - FILIALE BANCARIA

Loc. Belvedere n° 83 Cap: 53034 Colle Val d'Elsa (SI)

C.F. CCC FNC 91S44 I726Y - P.IVA: 0135247528

STUDIO TECNICO - Geom. FRANCESCA COCCHIOLA

Tel./Fax 0577-043.154 - 336 -81.06.245




Figura 4 Primo accatastamento del 17/02/1955 Piano Primo - Appartamento custode a servizio della FILIALE BANCARIA

Loc. Belvedere n° 83 Cap: 53034 Colle Val d'Elsa (SI)

C.F. CCC FNC 91S44 I726Y - P.IVA: 0135247528

MODULARIO
F. - Imp. - 88Mod. 68 - Imp. sui fabbr.
Artt. 38, 40, 42 e 46 del Regolamento

PROVINCIA

COMUNE

di SIENA

di MONTEPULCIANO

N. 846 d'ordine

ANNO 1957

IMPOSTA SUI FABBRICATI

Si avverte il Sig. MONTE DEI PASCHI DI SIENA

domiciliato nel Comune di Montepulciano via Abbadia n.
 piano, che la Commissione ⁽¹⁾ in seduta del 19
 ha emessa la seguente decisione a di lui riguardo.

Si avverte pure che dalla decisione medesima si può con ricorso in carta da bollo
 appellare alla Commissione ⁽²⁾ entro il termine di trenta
 giorni dalla notificazione del presente avviso: e che mancando il ricorso o essendo
 prodotto fuori di questo termine, diviene definitivo il giudizio contenuto nella decisione.

PARTE DISPOSITIVA DELLA DECISIONE

La suddetta Commissione ha deliberato doversi ⁽³⁾ La domanda presentata
 al reclamo e doversi ⁽⁴⁾ il 23-5-1955 tendente ad ottenere la e=
 senzione venticinquennale dall'imposta e sovrimposta sui
 fabbricati, art. 13 legge 2.7.1949 N.408 a sette vani
 posti in Comune di Montepulciano, Abbadia, VIENE ACCOL-
 TA IN PARTE. Accertato che i lavori di costruzione fu-
 rono iniziati il 10-II-1953, furono ultimati il 20-I-1955
 1955 e furono dichiarati abitabili il 18.3.1955,

Si avverte inoltre che contro l'accennata decisione il Procuratore sottoscritto ha
 interposto appello alla Commissione ⁽⁵⁾ per i seguenti motivi:
 SI ACCORDA l'esenzione venticinquennale (art. 13 leg-
 ge 408 del 1949) dal 20.I.1955 ai quattro vani al pri-
 mo piano destinati ad uso di civile abitazione e si de-
 termina il reddito imponibile annuo di L. 50.000= mentre
 SI NEGA l'esenzione chiesta ai tre vani al piano terra
 non adibiti ad uso abitazione e si determina il reddito
 annuo imponibile di L. 120.000 Centoventimila=

N. B. - Art. 44 del Regolamento: Non è soggetto a ricorso presso la Commissione Centrale il giudizio delle Commissioni
 Provinciali quanto alla estimazione dei redditi imponibili.

(1) Distrettuale, oppure provinciale, oppure centrale.

(2) Provinciale, oppure centrale: in questo secondo caso si aggiungeranno le parole: ma unicamente nei casi previsti
 dalla legge.

(3) Ammettere o respingere.

(4) Si darà la parte dispositiva della decisione.

(5) Provinciale, oppure centrale.

*Da parte
 m. n. i. e. e.
 non infuqum
 m. b. e. e. e.
 c. i. n. o. n. e.
 A. P.
 Avv. De Li Tola*

Dall'Ufficio delle Imposte di MONTEPULCIANO, il 21 DIC. 1957 195

Il Direttore di 2
IL PROCURATORE



Io sottoscritto inserviente del Comune di Montepulciano ho notificato in questo giorno (in lettere) ventisei dell'anno 1958 il presente avviso in duplice originale, uno dei quali è stato da me ⁽¹⁾ consegnato al fig. Lazzeri Alderigo direttore della suddetta succursale monte di Sanini e l'altro è stato da me ritenuto per consegnarsi all'Ufficio delle imposte.

Firma del consegnatario dell'avviso

L'inserviente comunale

(1) È stato da me consegnato al predetto contribuente che ha firmato in calce; oppure è stato da me consegnato al signor addett alla famiglia, oppure alla casa, oppure al servizio del predetto contribuente che ha firmato qui in calce; oppure è stato consegnato, ecc. ecc. (come sopra) che ha dichiarato di non volere, oppure di non sapere firmare; oppure è stato da me affisso alla porta di abitazione del predetto contribuente in mancanza di lui o di persone addette alla sua famiglia, alla sua casa, al suo servizio, o per rifiuto di ricevere l'avviso; oppure è stato affisso alla porta del Palazzo Comunale, non avendo il contribuente la residenza nel Comune.

MODULARIO
F. - Imp. - 88Mod. 68 - Imp. sui fabbr.
Artt. 38, 40, 42 e 46 del Regolamento

PROVINCIA

COMUNE

di SIENAdi MONTEPULCIANON. 134 d'ordineANNO 1958**IMPOSTA SUI FABBRICATI**


Si avverte il Sig. MONTE DEI PASCHI DI SIENA
domiciliato nel Comune di SIENA via Piazza Salimbeni
..... piano, che ~~la Commissione~~ l'Ufficio in seduta del 19.....
ha emessa la seguente decisione a di lui riguardo.

Si avverte pure che dalla decisione medesima si può con ricorso in carta da bollo
appellare alla Commissione ⁽²⁾ Distrettuale entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione del presente avviso: e che mancando il ricorso o essendo
prodotto fuori di questo termine, diviene definitivo il giudizio contenuto nella decisione.

PARTE DISPOSITIVA DELLA DECISIONE~~La suddetta Commissione ha deliberato diversi~~ ⁽²⁾~~il reclamo a diversi~~ ⁽²⁾

Con riferimento all'avviso di accertamento N. 346 del
21 Dicembre 1957 e del reclamo del 16 gennaio 1958,
si conferma che i locali di proprietà di codesto Mon-
te, posti in Abbazia di Montepulciano ed adibiti ad
Ufficio godono del trattamento di cui all'art. 28
della legge 8 Giugno 1936 N. 1231.

Si avverte inoltre che contro l'accennata decisione il Procuratore sottoscritto ha
interposto appello alla Commissione ⁽⁵⁾ per i seguenti motivi:



N. B. - Art. 44 del Regolamento: Non è soggetto a ricorso presso la Commissione Centrale il giudizio delle Commissioni
Provinciali quanto alla estimazione dei redditi imponibili.


(1) Distrettuale, oppure provinciale, oppure centrale.

(2) Provinciale, oppure centrale: in questo secondo caso si aggiungeranno le parole: ma unicamente nei casi previsti
dalla legge.


(3) Ammettere o respingere.

(4) Si darà la parte dispositiva della decisione.

(5) Provinciale, oppure centrale.



Dall'Ufficio delle Imposte di Montepulciano il 19. 11. 1958.



IL PROCURATORE

Io sottoscritto inserviente del Comune di Montepulciano ho notificato in questo giorno (in lettere) Venti Settembre dell'anno 1958

il presente avviso in duplice originale, uno dei quali è stato da me ⁽¹⁾ consegnato al signor Vanni Apule portiere del Municipio istituito nei locali del detto municipio curato in viale alle navi e l'altro è stato da me ritenuto per consegnarsi all'Ufficio delle imposte.

Firma del consegnatario dell'avviso

L'inserviente comunale

(1) È stato da me consegnato al predetto contribuente che ha firmato in calce; oppure è stato da me consegnato al signor addett. alla famiglia, oppure alla casa, oppure al servizio del predetto contribuente che ha firmato qui in calce; oppure è stato consegnato, ecc. ecc. (come sopra) che ha dichiarato di non volere, oppure di non sapere firmare; oppure è stato da me affisso alla porta di abitazione del predetto contribuente in mancanza di lui o di persone addette alla sua famiglia, alla sua casa, al suo servizio, o per rifiuto di ricevere l'avviso; oppure è stato affisso alla porta del Palazzo Comunale, non avendo il contribuente la residenza nel Comune.



ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

PROTOCOLLO
IL 18 GEN 1958

Da citare nella risposta

Riferimento

Uff.	Segr.	Uff.	T.I.Segr.Ted.
Pos.	mf/	Data	15/1
		Pos.	3

Montepulciano, 14 Gennaio 1958

Ala ns/DIREZIONE GENERALE
Uff.Tecnico Immob.

SIENA


OGGETTO: Fabbriato di propriet  in Abbazia
di Montepulciano - Porzione di im-
mobile ad uso Banca.

Rischiata di passaggio da Imposta
fabbricati a R.M.di Categ.B.

Allegata Vi rimettiamo la ricevuta rilasciata dal locale
Uff.Distrettuale delle Imposte Dirette, relativa alla presentazio-
ne della domanda rimessaci con la preg/Vs/emarginata.

Vi assicuriamo il ns/interessamento per la sollecita defi-
nizione della pratica relativa.

Distinti saluti



IL TITOLARE

All.N 1

UFFICIO
Imp. - 8

(Imposte dirette)



IMPOSTE DIRETTE

Fabrizio per l'anno 19 *57*
58

UFFICIO di *UFF*

18 d'ordine *UFF*
COMUNE di domicilio fiscale

Il Signor (1) *Monte Pas di*
di nuovo

consegnato in questo ufficio in questo giorno (2) *16*
febbraio dell'anno *58*

dat. da N. *di corso all'uff* documenti.

(4) *f.*

Da consegnarsi al presentatore

Siena, 19 Gennaio 1958

I.I.Sez.Tec.

Fabbricato di proprietà in ABBADIA DI MONTEPULCIANO
Porzione di immobile ad uso Banca

Richiesta di passaggio da Imposta fabbricati
a R.M. di Categoria B -

ALLA NS. DI

MONTEPULCIANO

Con la presente Vi rimettiamo, in competente bollo, una domanda che favorirete presentare a codesto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, per ottenere il passaggio dalla Imposta fabbricati, a quella di Ricchezza Mobile, relativamente alla porzione di fabbricato di nostra proprietà in ABBADIA DI MONTEPULCIANO, adibita ad Uffici di Banca e relativi servizi.

Ad avvenuta presentazione, ci rimetterete la ricevuta che l'Ufficio competente Vi rilascerà, curando al tempo stesso la risoluzione della pratica ed il rilascio del certificato attestante l'avvenuta concessione della ns. richiesta.

In attesa, ringraziandoVi salutiamo.

IL DIRETTORE GENERALE (Provveditore)

Allegato N. 9000

PRODOTTO

SPETT.LE

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

MONTEPULCIANO

OGGETTO: Nuovo fabbricato in ABBADIA DI MONTEPULCIANO

porzione di immobile ad uso Banca -

domanda di passaggio a R.M. di Cat. B.

Premesso che il Monte dei Paschi di Siena ha ultimato nell'anno 1955 la costruzione di un fabbricato di sua proprietà, posto in Abbazia di Montepulciano, fabbricato composto di un piano terreno ad uso uffici di banca e relativi servizi e di un primo piano ad uso di civile abitazione;

- che tale immobile risulta allibrato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (non ancora in conservazione) del Comune di Montepulciano, alla partita n. 933, foglio 26 ed è rappresentato : quanto al piano terreno dalla particella n. 21 sub. 1 e quanto al piano primo dalla particella n. 21 sub. 2;

- che il fabbricato in parola insiste sulla particella n.21 del Foglio 26 del Nuovo Catasto Terreni-sempre del Comune di Montepulciano -

Tutto ciò premesso, questo Istituto

A C C E T T A

in parte la decisione di cedeste Spett.le Ufficio del 21 Dicembre 1957 numero d'ordine 846, notificata in data 27 Dicembre 1957 dal Comune di Montepulciano, con la quale viene

concessa l'esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovrainposte a norma dell'art. 13 della Legge 2/7/49 n. 408, relativamente ai quattro vani del piano primo dell'immobile (abitazione civile) a partire dal 18/3/1955 - data della dichiarazione di abitabilità - e non dal 20/1/55 data della ultimazione del fabbricato, come erroneamente descritto nella decisione medesima, concordando per tali vani, un reddito imponibile annuo di L. 50.000, mentre

R I C O R R E

contro l'ultima parte della decisione medesima, in base alla quale viene determinato il reddito annuo imponibile di L. 120.000.- per il piano terreno adibito a uffici di banca e relativi servizi e

D O M A N D A

in considerazione delle ragioni in appresso descritte, il passaggio a R.M. del reddito dei locali posti al piano terreno, destinati ad uffici di banca, e relativi servizi e facenti parte del fabbricato in oggetto.

Quanto sopra richiesto è confermato dall'art. 28 della Legge 8 Giugno 1936 n. 1231 il quale dispone che il reddito dei fabbricati e delle altre stabili costruzioni, che, a termini delle vigenti disposizioni legislative, costituiscono Opifici industriali, è soggetto ad imposta di Ricchezza Mobile quale elemento del complessivo reddito di Cat. B de

rivante dall'industria esercitata direttamente dal proprie-
tario del fabbricato.

Inoltre ai fini del passaggio a R.M. è essenziale
che il fabbricato, e la parte di esso, nel quale si esplica
la specifica attività industriale e commerciale sia tale da
non poter essere adibito ad usi ordinari senza radicali tra-
sformazioni (decisione Comm. Centrale Sez. I° del 21 Luglio
1947 n. 91850 in Giur. Imp. Dir. 1949, n. 70 pag. 296).

Tale decisione trova un precedente " in terminis" nel-
la decisione 10 maggio 1938 n. 5848 (in Giur. Imp. Dir. 1939,
n. 11) con la quale la Commissione Centrale riconosceva do-
versi assoggettare all'Imposta di R.M. anzichè a quella dei
fabbricati , il residuo del piano terreno e del sotterraneo
di un edificio nel quale erano installati gli uffici e le
cassette di sicurezza di Banca, a nulla rilevando il fatto
che i piani superiori fossero destinati ad abitazione e che
originariamente anche il piano terreno fosse stato costruito
a scopo di civile abitazione. Massima poi confermata recen-
tamente, con decisione 5 ottobre 1945, n. 78118(in Giur.
Imp. Dir. 1948 n. 3).

Infine la decisione della Comm. Centrale Sez. I° del
23/3/53 n. 46170 espone che : qualora un fabbricato sia
stato destinato successivamente per l'uso della attività
specificamente industriale del proprietario, perchè possa trovare
applicazione l'articolo 28 della legge 8 Giugno 1936, n. 1231,

che consente il passaggio del relativo reddito all'imposta mobiliare, deve trattarsi di adattamento non suscettibile di destinazione ordinaria, senza radicali ulteriori trasformazioni.

Nel caso di locali terranei, acquistati da una Banca per l'esplorazione della sua attività, il concetto di una radicale trasformazione è implicito, giacchè l'attrezzatura di una Banca è cosa ben diversa dalla attrezzatura di un negozio.

In attesa di Vostre cortesi comunicazioni al riguardo, ringraziandoVi, porgiamo distinti ossequi.

Siena, 15 Gennaio 1958

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IL DIRETTORE GENERALE (Provveditore)

F. S. PISANESCHI

Ufficio Tecnico Erariale di Siena

Mod. 2 (Catasto E. U.)

N.

(Numero progressivo per Comune o per Zona)

Zona censuaria



SCHEDA

N°

195188
195190

Serie F

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

ACCERTAMENTO GENERALE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE URBANA

(R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1939-XVII, N. 652)

DICHIARAZIONE di IMMOBILI URBANI compresi nell'art. 10 del R. Decreto-legge

La presente scheda vale per la denuncia dei:
a) fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati) destinati ad opifici, teatri, cinematografi ed alberghi, anche se non appositamente costruiti per tali destinazioni.
b) fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati) costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale (grandi magazzini di vendita, banche, stabilimenti di bagni, ecc.) e tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni.
I fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati) per i quali NON si verificano le condizioni anzidette devono essere denunciati a mezzo di scheda bianca Mod. 1 (Catasto E. U.).

COMUNE di Montepulciano (Provincia di Siena)

Località (frazione, borgata, ecc.) Abbadia di Montepulciano

Via Strada Provinciale Lauretana N° civici ✓

AZIENDA (1) Istituto di Ricerche di Diritto Pubblico

Nominativo della ditta (2) Monte dei Paschi di Siena

Forma di costituzione della Azienda (3) Ente morale

(Proprietari e titolari di altri diritti) Piazza Salimbeni 1 - Siena

Monte dei Paschi di Siena

DITTA da inscrivere
nel nuovo Catasto
edilizio urbano (4)

Residenza del primo intestatario Piazza Salimbeni 1 - Siena

Come pervenne il possesso (5) compra - vendita nuova costruzione

La DICHIARAZIONE segue a pagina 2.

(1) Fabbrica di o stabilimento per la produzione di oppure: teatro, cinematografo, albergo; oppure: ospedale, istituto di credito, ecc. — (2) Ragione sociale. — (3) Ditta individuale; oppure Società di fatto; oppure: Società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, anonima, ecc.; oppure: Ente pubblico (Stato, Provincia, Comune, Ente morale, Opera Pia, ecc.). — (4) Di ciascuno dei proprietari e dei titolari di altri diritti deve indicarsi il cognome, il nome, la paternità, nonché la quota di proprietà, di uso o di utilità. L'intestazione catastale deve farsi, secondo i casi, o: in linea principale al proprietario che ha il possesso degli immobili e ne ha il godimento diretto o indiretto, ed in linea secondaria all'usufruttuario parziale; oppure: in linea principale al livellario o possessore del dominio utile, ed in linea secondaria al possessore del dominio diretto; oppure: in linea principale all'usufruttuario od usuario totale, ed in linea secondaria al proprietario. — (5) Successione, donazione, divisione, compra-vendita, permuta o costruzione.

RESERVATO
all'Ufficio Comunale

La presente scheda corredata della prescritta planimetria è stata presentata in data

Bollo

Registrata al N.

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

CONSISTENZA IMMOBILIARE DELL'AZIENDA

COMUNE

di MONTEPULCIANO

**RICEVUTA
DELLA SCHEDA**

Nº 195188

Serie F

La ditta (1) MONTE DEI PASCHI
DI SIENA.

ha presentato dichiarazione, corredata della relativa planimetria, degli immobili siti in questo Comune.

Località Abbadia di
Via Montepulciano
St. prov. Lauretan

(1) Segnare il cognome, il nome e la paternità del solo primo intestatario.

Data di presentazione
28 FEB. 1955

No. di registrazione

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Costellini

Bolle
d'ufficio

na pres
zione, co
lativa pl
mmobili siti in questo
Comune.

Località Abbadia
Via di Monte Albano
Abbadia San Salvatore
N° civici 1

(1) Segnare il cognome, il nome e la paternità del solo primo intestatario.

Data di presentazione

Nº. di registrazione

L. FUNZIONARIO RICEVENTE

Bollo
d'ufficio

Altre notizie (1)

[illegible]

ed i cinematografi, indicare il numero dei palchi e dei posti, per gli alberghi indicare la categoria a cui appartengono, il numero delle camere e dei letti; per gli ospedali
etti, ecc.

o ad uno, a due, a tre . . . piani; tettoia, silos, fornace, ecc.
ra ordinaria; in cemento armato; in metallo; in legno; ecc.

costruzioni — escluse le tettoie aperte — deve indicarsi il volume in metri cubi. Tale volume, nel caso d'immobili costituiti da fabbricati interi, deve essere misurato comprendendo tanto le parti situate sopra il livello del suolo quanto quelle situate sotto tale livello. Nel caso d'immobili limitati a porzioni di fabbricato, il volume si ottiene utile di ciascun vano per la rispettiva altezza media tra pavimento e soffitto.

aperte deve indicarsi la superficie coperta in metri quadrati, cioè la superficie che corrisponde all'a proiezione della tettoia sul terreno.

segue CONSISTENZA IMMOBILIARE DELL'AZIENDA

[illegible]

Gli immobili di cui alla presente scheda sono riportati nel vigente Catasto Urbano alle seguenti partite:

[illegible]

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È RESA DA:

(Cognome, nome e paternità del Dichiarante) { Monte dei Paschi di Siena

(Qualità) (*) Proprietario (Domicilio) Piazza Schindler 1 - Lione

Date 14-2-1955

Firma

(*) Proprietario, rappresentante dell'ente morale, presidente della società, consigliere delegato, accomandatario, socio, amministratore, procuratore, mandatario, incaricato, rappresentante del minore o dell'incapace, ecc.

—

ESTRATTO DEL R. D. L. 13 APRILE 1939-XVII - N. 652

Art. 1. — È disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al Catasto rustico, allo scopo di:

1) accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne la rendita;

2) costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denomina nuovo Catasto edilizio urbano.

Art. 2. — Alle operazioni di cui al precedente art. 1 provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 3. — L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:

a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;

c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;

d) per le società estere, da chi le rappresenta nel Regno.

Per le associazioni, per i condomini e per le società e le ditte, diverse da quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto. Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota.

Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma, e nel secondo comma del presente articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.

Art. 4. — Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali.

Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.

Art. 5. — Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.

Art. 6. — La dichiarazione di cui al precedente art. 3 deve essere redatta, per ciascuna unità immobiliare, su apposita scheda fornita dalla Amministrazione dello Stato e presentata al podestà del Comune ove l'unità immobiliare è situata, entro il giorno che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze.

La dichiarazione va estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o più unità immobiliari, o concorrono a determinarne l'uso e la rendita.

Non sono soggetti a dichiarazione:

a) i fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni;

b) i fabbricati costituenti le fortificazioni e loro dipendenze;

c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;

d) i cimiteri con le loro dipendenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929.

Art. 7. — Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti articoli 3 e 6, le persone ed enti di cui all'art. 3 devono presentare al podestà del Comune ove gli immobili sono situati, entro il giorno che sarà fissato con decreto del Ministro delle finanze, una planimetria di detti immobili in scala non inferiore a 1:200, dalla quale si rilevi anche la ubicazione di ciascuna unità immobiliare rispetto alle proprietà confinanti e alle strade pubbliche e private. Detta planimetria è esente da tassa di bollo.

(Art. 8 e 9 omissis).

Art. 10. — I fabbricati destinati ad opifici ed in genere i fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 (1), costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, sono soggetti all'accertamento di cui all'art. 1, ma non alla determinazione della rendita catastale.

(Art. 11 a 30 omissis).

Art. 31. — Per le operazioni di formazione e di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano i funzionari degli Uffici tecnici erariali, ed i componenti le Commissioni censuarie, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprietà private dietro preavviso scritto di almeno sette giorni.

Chiunque fa opposizione è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, a meno che il fatto costituisca reato più grave. Con la stessa pena è punito colui che non adempie gli obblighi di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28.

(1) Art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231:

(Omissis)

..... i fabbricati destinati a teatri, a cinematografi, ad alberghi, nonchè i fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale, e tali da non essere suscettibili di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni.

(Omissis).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

§ 1. — La presente scheda Mod. 2 (Catasto E. U.) vale per la denuncia degli immobili urbani compresi nell'art. 10 del R. decreto legge.

Per i fabbricati (e per le parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati) non compresi nell'art. 10, la denuncia deve essere fatta per unità immobiliare, a mezzo della scheda Mod. 1 (Catasto E. U.) su carta bianca.

§ 2. — Sono da denunciare a mezzo di UNICA DICHIARAZIONE TUTTI GLI IMMOBILI, DI PROPRIETÀ DI UNA MEDESIMA DITTA, CHE COSTITUISCONO LA CONSISTENZA IMMOBILIARE DELL'AZIENDA; e cioè: i fabbricati di ogni specie (edifici a più piani, capannoni, tettoie), le costruzioni proprie all'industria od al commercio di che si tratta, i piazzali e le aree libere, compresi i LOCALI ANNESSI ED INSERVIENTI, cioè quelli che servono ad assicurare il regolare andamento dell'esercizio e ne costituiscono un accessorio indispensabile o comunque efficiente, come: i locali per ricovero provvisorio degli operai, quelli per il pronto soccorso, quelli destinati alla direzione tecnica ed amministrativa dell'esercizio, quelli destinati alla custodia.

§ 3. — Si devono invece compilare distinte schede quando una stessa azienda esercita un'attività industriale o commerciale in località differenti anche se nel medesimo Comune. Naturalmente si useranno schede Mod. 1 (bianche) o schede Mod. 2 (gialle) secondo che si tratti di comuni unità immobiliari o di immobili compresi nell'art. 10 del R. decreto legge.

§ 4. — NON SI CONSIDERANO COME ANNESSI ED INSERVIENTI ALL'AZIENDA I LOCALI AD USO DI ABITAZIONE DEL PERSONALE, di qualunque specie esso sia, nonchè i locali come: Dopolavori, Scuole, Spacci, ecc.

I fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati come sopra devono essere denunciati (insieme alle loro dipendenze ed accessori) a mezzo di schede Mod. 1 (Catasto E. U.) bianche — una per ciascuna unità immobiliare urbana — ai sensi degli articoli 3 e 5 del R. decreto legge.

§ 5. — Nella pagina 1 della denuncia deve essere indicata, alla voce AZIENDA, la particolare specie (o le particolari specie) di attività industriale o commerciale cui essa è destinata. Nel caso che l'azienda, cui erano già adibiti gli immobili che si denunciano, fosse, al momento della denuncia, inattiva per causa a carattere continuativo, la circostanza sarà fatta presente aggiungendo alla specificazione della categoria cui apparteneva l'azienda la parola (INATTIVA) in parentesi.

§ 6. — La ditta da iscriverne nel nuovo Catasto edilizio urbano deve comprendere tutte le persone, Società o Enti che al momento della dichiarazione posseggono l'Azienda, sia per titolo di proprietà o condominio, sia per diritto reale di godimento.

§ 7. — Quando il proprietario dell'area, sulla quale sorgono i fabbricati e gli impianti costituenti il complesso immobiliare dell'Azienda, è diverso dal proprietario dei fabbricati e degli impianti, nell'indicazione della DITTA da inserire nel nuovo Catasto edilizio urbano si deve anteporre,

nell'elenco dei proprietari, quello, o quelli, che hanno il possesso dei fabbricati e degli impianti, aggiungendo le parole: « per i fabbricati ».

Ad essi si farà seguire l'indicazione del proprietario del terreno con l'aggiunta delle parole: « per l'area ».

§ 8. — Nel prospetto della CONSISTENZA IMMOBILIARE DELLA AZIENDA, inserito nelle pagine interne della presente scheda, devono indicarsi tutti gli immobili di cui al paragrafo 2 precedente.

§ 9. — Quando il complesso immobiliare costituente *unica azienda* secondo i paragrafi precedenti — e perciò da denunciare a mezzo di una sola scheda — è *destinato a più di una attività* industriale o commerciale (albergo e cinematografo — zuccherificio e distilleria — stabilimento di bagni e sala di sport), nel prospetto della consistenza immobiliare si devono elencare ordinatamente gli immobili che sono destinati a ciascuna attività, in modo da distinguerli nettamente da quelli destinati ad attività differenti.

§ 10. — Qualora il prospetto delle pagine interne non fosse sufficiente alla descrizione dell'intera consistenza immobiliare dell'azienda, si uniranno alla presente scheda dei fogli aggiunti predisposti con le identiche colonne ed indicazioni del prospetto.

§ 11. — Alla presente scheda deve essere allegata una PLANIMETRIA DEGLI IMMOBILI denunciati e descritti, disegnata ad inchiostro in scala di 1:500.

Tale planimetria deve essere tracciata su fogli del formato della scheda (cm. 37,5 x cm. 25) — o di formato doppio — stampati esclusivamente dallo Stato e messi in vendita come valori bollati a mezzo dei rivenditori secondari (rivenditori di generi di privativa ed altri autorizzati alla vendita dei valori bollati). Ove per la estensione dell'azienda fosse necessario usare più fogli di carta dei tipi detti, i fogli stessi devono essere riuniti a quaderno con cucitura od incollatura e devono essere integrati da un quadro di unione, disegnato in scala opportuna per farlo rientrare in un foglio del formato di cm. 37,5 x cm. 25.

La planimetria deve contenere l'indicazione dei confini con le private proprietà (a mezzo del nome dei proprietari) e con le aree pubbliche (a mezzo della denominazione stradale).

Nella planimetria ciascuna costruzione, ciascun edificio o porzione distinta di edificio, dovrà essere contrassegnata da un numero; al numero si farà seguire, ove occorra, l'indicazione, scritta fra parentesi, dell'altezza della costruzione e del numero dei piani che la costituiscono.

Il numero distintivo segnato per ciascun immobile sulla planimetria deve essere riportato nella seconda colonna del prospetto della consistenza immobiliare, in corrispondenza dell'immobile a cui si riferisce.

La planimetria da allegarsi alla denuncia di alberghi a più piani deve essere estesa a tutti i piani dell'edificio.

Sulla planimetria deve essere incollato il TALLONCINO DI RISCONTRO della presente scheda.

1

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di MONTEPULCIANO

Ditta MONTE DEI PASCHI DI SIENA - P.ZZA SALIMBENI, n°1 - SIENA

di SIENA



ANNA MARIA

P. T

GIARDINO

ON TINI RUSCE R.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

STRADA PROVINCIALE LAURETANA 82

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1: 200

21/1

PROT. №

(Titolo, nome e cognome del tecnico)

INGEGNERI

SIENA

17 - FEBBRAIO 1955

Firma:

(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1939-XVII, N. 652)

LOCALITA' ABBADIA DI MONTEPUSCIANO

A NIN A M A P L A

GIARDINO

Piano Terreno

STRADA PROVINCIALE LAURETANA 82

ORIENTAMENT



SCALA DI 1:20

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

Compilata da: ING. GUIDO PISANESCHI
(TITOLO, NOME E COGNOME DEL TECNICO)

Dot. Ing. Vittorio Chellini

MOD. 1 CAT. E. U.

N

(Numero progressivo per Comune o per Zona)

Zona censuaria

C O P I A



SCHEDA

BB

№ ~~0308820~~

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

ACCERTAMENTO GENERALE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE URBANA

(R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1939, n. 652)

DICHIARAZIONE di UNITÀ IMMOBILIARE URBANA ai sensi dell'art. 3 del R. Decreto-legge

COMUNE di Monte Juleiano (Provincia di Siena)

Località (frazione, borgata, ecc.) Abbadie di Montepulciano

Via Strada Provinciale Lamezia

N_i. civici / Scala *unica* Piani *uno* N_i. interni /

Destinazione (1) civile abitazione Genere della costruzione (2) in muratura ordinarie

(Proprietari e titolari di altri diritti)

Monte dei Perchi di Siena

DITTA da inscrivere

nel nuovo Catasto

edilizio urbano (3)

Residenza del primo intestatario Vicenze Selimbene 1- Vicenza

Come pervenne il possesso (4) muta costruzione

La DICHIARAZIONE segue a pagina 2.

(1) Abitazione, ufficio, bottega, scuola, ospedale, ecc. — (2) In muratura, in legno, in cemento armato, in ferro, ecc. — (3) Di ciascuno dei proprietari e dei titolari di altri diritti deve indicarsi il cognome, il nome, la paternità, nonché la quota di proprietà, di uso, o di utilità. L' intestazione catastale deve farsi, secondo i casi, o: in linea principale al proprietario che è in possesso dell' unità immobiliare e ne ha il godimento diretto o indiretto, ed in linea secondaria all' usufruttuario parziale; oppure: in linea principale al livellaro o possessore del dominio utile, ed in linea secondaria al possessore del dominio diretto; oppure: in linea principale all' usufruttuario od usuario totale, ed in linea secondaria al proprietario. — (4) Successione, donazione, divisione, compra-vendita, permuta, o costruzione.

La presente scheda è stata presentata in data

Bolle

Registrata al N.

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

RISERVATO
all'Ufficio Comunale

PRIMA DI COMPILARE LA SCHEDA LEGGERE GLI ESEMPI A PAG. 3 E LE ISTRUZIONI A PAG. 4

DA COMPILARE A CURA DEL DICH

CONSISTENZA DELL'UNITÀ IMMOB

AVVERTENZA

La descrizione della consistenza della unità immobiliare oggetto della denuncia deve farsi usando

o il prospetto A

ovvero il prospetto B

ovvero il prospetto C,

adottando quello che corrisponde alla destinazione della unità dichiarata

PROSPETTO

A

da usare se la unità immobiliare è DESTINATA AD A o ad uso assimilabile (rifi)

PIANO (1)	Saloni e gallerie N.	Camere o stanze N.	Cucine N.	Bagni con e senza latrina N.	Latrine N.	Ripostigli N.	Corridoi N.	Verande N.
primo	1	3	1	1	1	1	1	1

PROSPETTO

B

da usare se la unità immobiliare è DESTINATA AD ALLOGG (collegi, convitti, caserme, educand., orfanot., ospizi, conventi, s. o DESTINATA AD UFFIC (municipi, ecc.) o DESTINATA A SCUOLA OD IS (scuole, laboratori scientifici, musei, gallerie,

Numero dei piani:

Volume: mc.

Il volume delle unità in essere misurato «vuoto per sopra il livello del suolo qua Il volume delle unità cos rato moltiplicando la superfi media fra pavimento e soffit

PROSPETTO

C

da usare se la unità immobiliare è DESTINATA AD USI DIVERSI da quell (negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, s.

Numero dei piani:

Superficie utile: mq.

La superficie utile si otti ambiente — la superficie int

DIPENDENZE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Distinguere le dipendenze di uso esclusivo della unità dichiarata dalle dipendenze di uso comune ad altre unità immobiliari e rispondere al questionario scrivendo SI o NO nelle apposite colonne, aggiungendo di seguito le dipendenze non menzionate

DIPENDENZE DI USO ESCLUSIVO	SI	NO	DIPENDENZE DI USO COMUNE	SI	NO
Giardino od orto	SI		Giardini		
Cortili			Cortili		
Terrazze usufruibili			Terrazze usufruibili		
Ricovero antiaereo			Ricoveri antiaerei		

SERVIZI DI CUI È FO

Rispondere al questionario scriv di seguito gli

	SI
Impianto d'acqua potabile	SI
Riscald. con impianti fissi	
Luce elettrica	
Gas	
Ascensore	

NOTIZIE RELATIVE ALL'USO, AL REDDITO, AL

L'UNITÀ IMMOBILIARE ALL'ATTO DELLA DICHIARAZIONE:

— È tenuta in uso da: (nome o Ditta) Ricci LUCIANO DI Gius in qualità di (proprietario, comproprietario, usufruttuario, usuario, inqu

Contratto di affitto (1) Montepulciano 8-1-55 al N. 484 - Mod. T. - Vol. 68 Canone annuo di fitto: L. 60.000 = (5)

Oneri a carico del proprietario per (6) : L.

ovvero:

— Non è tenuta in uso perchè (sfitta, in riparazione ecc.) (3)

• È assoggettata all'imposta fondiaria e figura nel ruolo imposte fabbricati per l'anno 1939 sotto il N. (7).

ovvero:

• È esente dall'imposta fondiaria (totalmente, parzialmente) (3) totalmente perchè (indicare il nominativo) mine costruzione ed il periodo di (esenzione, riduzione) (3) esenzione scade l'anno 1980

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È RESA DA:

(Cognome, nome e paternità del Dichiarante)

(Qualità) (8) Proprietario

Data 14-2-1955

(Domicilio) Piazza S. Eusebio 1 - 1° piano

Firma

ACCERTAMENTO GENERALE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE URBANA (R. D. L. 13 Aprile 1939, n. 652)

COMUNE

di MONTEPULCIANO

RICEVUTA

DELLA

SCHEMA NUMERO

BB

N. 0308791

La ditta (1)

MONTE dei

PASCHI di SIENA

ha presentato dichiarazione dell'unità immobiliare sita in questo Comune.

Località ABBADIA di Montepulciano Via

N. civici — Scala 1.

Piani 1. N. interni —

(1) Segnare il cognome, il nome e la paternità del solo primo intestatario.

Data di presentazione 28 FEB. 1955

N.° di registrazione

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Castellini

Bollo d'ufficio

RISERVATO ALL'UFFICIO COMUNALE

PRIMA DI COMPILARE LA SCHEDA LEGGERE GLI ESEMPI A PAGINA 3 E LE ISTRUZIONI A PAGINA 4

PRIMA DI COMPILARE LA SCHEDA LEGGERE GLI ESEMPI A PAGINA 3 E LE ISTRUZIONI A PAGINA 4

(1) Pianterreno, 1° piano, 2° piano, ecc. per i piani sopra il livello stradale, comprendendo nella numerazione anche gli ammezzati; 1° piano sottostrada, 2° piano sottostrada, ecc. per i piani sotto il livello stradale ma non interrati; seminterrato, sotterraneo, se parzialmente o totalmente interrati. — (2) Segnare nelle colonne senza titolo le denominazioni di locali che non trovano menzione nelle colonne precedenti. — (3) Scrivere la dicitura che corrisponde alle circostanze di fatto della unità immobiliare dichiarata. — (4) Indicare se vincolato o libero e far seguire l'indicazione dell'Ufficio del Registro con il numero e la data di registrazione. — (5) Se l'unità immobiliare è affittata, segnare il canone annuo di fitto risultante dal contratto; se è abitata dal proprietario, o sfitta ecc., segnare il reddito annuo presunto. — (6) Fornitura di acqua potabile, riscaldamento, ecc. — (7) Da desumersi dall'avviso o dalle ricevute dell'esattore delle imposte dirette. — (8) Proprietario, amministratore del condominio, rappresentante dell'ente morale, presidente della società, consigliere delegato, accomandatario, socio, amministratore, procuratore, mandatario, incaricato, rappresentante del minore o dell'incapace, ecc.

DA COMPILARE A CURA DEL DICH

CONSISTENZA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

AVVERTENZA

La descrizione della consistenza della unità immobiliare oggetto della denuncia deve farsi usando

o il prospetto A

ovvero il prospetto B

ovvero il prospetto C,

adottando quello che corrisponde alla desti-

nazione della unità

dichiarata

PROSPETTO

A

da usare se la unità immobiliare dichiarata è
DESTINATA AD ABITAZIONE
o ad uso assimilabile (uffici e studi privati)

PIANO (1)	Saloni e gallerie N.	Camere o stanze N.	Cucine N.	Bagni con e senza latrina N.	Latrine N.	Ripostigli N.	Corridoi N.	Verande N.	Cantine o locali di sgombero N.	Dispense N.	Soffitte N.	(2) N.	(2) N.	(2) N.	(2) N.	(2) N.
primo	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1					

PROSPETTO

B

da usare se la unità immobiliare dichiarata è
DESTINATA AD ALLOGGIO COLLETTIVO
(col.egi, convitti, caserme, educand., orfanotr., ospizi, conventi, semin., osped., ricoveri, prigioni, riformatori, ecc.)
o DESTINATA AD UFFICIO PUBBLICO
(municipi, ecc.)
o DESTINATA A SCUOLA OD ISTITUTO DI CULTURA
(scuole, laboratori scientifici, musei, gallerie, accademie, pinacoteche, ecc.)

Numero dei piani:

Volume: mc.

AVVERTENZA
Il volume delle unità immobiliari costituite da fabbricati interi deve essere misurato «vuoto per pieno» e deve comprendere tanto le parti situate sopra il livello del suolo quanto quelle situate sotto di tale livello.
Il volume delle unità costituenti parti di edifici deve invece essere misurato moltiplicando la superficie utile di ciascun vano per la rispettiva altezza media fra pavimento e soffitto.

PROSPETTO

C

da usare se la unità immobiliare dichiarata è
DESTINATA AD USI DIVERSI da quelli indicati nei prospetti A e B
(negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, scuderie, rimesse, autorimesse, ecc.)

Numero dei piani:

Superficie utile: mq.

AVVERTENZA
La superficie utile si ottiene misurando — per ciascun piano e per ciascun ambiente — la superficie interna compresa tra le pareti.

DIPENDENZE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Distinguere le dipendenze di uso esclusivo della unità dichiarata dalle dipendenze di uso comune ad altre unità immobiliari e rispondere al questionario scrivendo SI o NO nelle apposite colonne, aggiungendo di seguito le dipendenze non menzionate

DIPENDENZE DI USO ESCLUSIVO	SI	NO	DIPENDENZE DI USO COMUNE	SI	NO
Giardino od orto	SI		Giardini		
Cortili			Cortili		
Terrazze usufruibili			Terrazze usufruibili		
Ricovero antiaereo			Ricoveri antiaerei		

SERVIZI DI CUI È FORNITA L'UNITÀ IMMOBILIARE

Rispondere al questionario scrivendo SI o NO nelle apposite colonne ed aggiungere di seguito gli altri servizi non menzionati

	SI	NO		SI	NO
Impianto d'acqua potabile	SI				
Riscald. con impianti fissi	SI				
Luce elettrica	SI				
Gas	SI				
Ascensore	SI				

NOTIZIE RELATIVE ALL'USO, AL REDDITO, ALLE IMPOSTE

L'UNITÀ IMMOBILIARE ALL'ATTO DELLA DICHIARAZIONE:

— È tenuta in uso da: (nome o Ditta) Ricci LUCIANO DI Giuseppe

in qualità di (proprietario, comproprietario, usufruttuario, usuario, inquilino) (3) inquilino

Contratto di affitto (1) Montepulciano 8-1-55 al n. 484 - Mod. II - Vol. 68 Canone annuo di fitto: L. 60.000 = (5)

Oneri a carico del proprietario per (6) : L.

ovvero:

— Non è tenuta in uso perchè (sfitta, in riparazione ecc.) (3)

• È assoggettata all'imposta fondiaria e figura nel ruolo imposte fabbricati per l'anno 1939 sotto il N. (7).

ovvero:

• È esente dall'imposta fondiaria (totalmente, parzialmente) (3) totalmente perchè (indicare il nominativo) mese costruzione ed il periodo di (esenzione, riduzione) (3) esenzione scade l'anno 1980

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È RESA DA:

(Cognome, nome e paternità del Dichiarante)

(Qualità) (8)

Data

(Domicilio)

Firma

(1) Pianterreno, 1° piano, 2° piano, ecc. per i piani sopra il livello stradale, comprendendo nella numerazione anche gli ammezzati; 1° piano sottostrada, 2° piano sottostrada, ecc. per i piani sotto il livello stradale ma non interrati; seminterrato, sotterraneo, se parzialmente o totalmente interrati. — (2) Segnare nelle colonne senza titolo le denominazioni di locali che non trovano menzione nelle colonne precedenti. — (3) Scrivere la dicitura che corrisponde alle circostanze di fatto della unità immobiliare dichiarata. — (4) Indicare se vincolato o libero e far seguire l'indicazione dell'Ufficio del Registro con il numero e la data di registrazione. — (5) Se l'unità immobiliare è affittata, segnare il canone annuo di fitto risultante dal contratto; se è abitata dal proprietario, o sfitta ecc., segnare il reddito annuo presunto. — (6) Fornitura di acqua potabile, riscaldamento, ecc. — (7) Da desumersi dall'avviso o dalle ricevute dell'esattore delle imposte dirette. — (8) Proprietario, amministratore del condominio, rappresentante dell'ente morale, presidente della società, consigliere delegato, accomandatario, socio, amministratore, procuratore, mandatario, incaricato, rappresentante del minore o dell'incapace, ecc.

ESTRATTO DEL R.D.L. 13 APRILE 1939, N. 652

Art. 1. — È disposta in tutta la Repubblica l'esecuzione e cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al Catasto rustico, allo scopo di:

- 1) accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne la rendita;
- 2) costruire un Catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denominano nuovo Catasto edilizio urbano.

Art. 2. — Alle operazioni di cui al precedente art. 1 provvede l'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 3. — L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:

- a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;
- c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;
- d) per le società estere, da chi le rappresenta nella Repubblica.

Per le associazioni, per i condomini e per le società e le ditte, diverso da quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto. Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota.

Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma, e nel secondo comma del presente articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.

Art. 4. — Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali.

Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.

Art. 5. — Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile e atta a produrre un reddito proprio.

Art. 6. — La dichiarazione di cui al precedente art. 3 deve essere redatta per cia-

scuna unità immobiliare, su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e presentata al Sindaco del Comune ove l'unità immobiliare è situata, entro il giorno che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze.

La dichiarazione va estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o più unità immobiliari, o concorrono a determinarne l'uso e la rendita;

Non sono soggetti a dichiarazione:

- a) i fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni;
- b) i fabbricati costituenti le fortificazioni e loro dipendenze;
- c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;
- d) i cimiteri con le loro dipendenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929.

Art. 7. — Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti articoli 3 e 6, le persone ed enti di cui all'art. 3, devono presentare al sindaco del Comune ove gli immobili sono situati, entro il giorno che sarà fissato con decreto del Ministro per le finanze, una planimetria di detti immobili in scala non inferiore a 1:200 dalla quale si rilevi anche la ubicazione di ciascuna unità immobiliare rispetto alle proprietà confinanti e alle strade pubbliche e private.

Detta planimetria è esente da tassa di bollo.

(Art. 8 e 9 omissis).

Art. 10. — I fabbricati destinati a opifici e in genere i fabbricati di cui all'art. 26 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, sono soggetti all'accertamento di cui all'art. 1, ma non alla determinazione della rendita catastale.

(Art. 11 a 30 omissis).

Art. 31. — Per le operazioni di formazione e di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano i funzionari degli Uffici tecnici erariali, e i componenti le Commissioni censuarie, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprietà private dietro preavviso scritto di almeno sette giorni.

Chiunque fa opposizione è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, a meno che il fatto costituisca reato più grave. Con la stessa pena è punito colui che non adempie agli obblighi di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

§ 1 - La presente scheda Mod. 1 (Catasto E. U.) vale per la denuncia delle unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie:

A) Abitazioni di qualsiasi tipo (signorile, civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale), villini, ville, castelli, palazzi, uffici privati, studi privati.

B) Collegi, convitti, caserme, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi; conventi, seminari e simili; ospedali e case di cura; prigioni e riformatori; uffici pubblici, municipi, ecc.; scuole e laboratori scientifici; biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie e accademie; cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico.

C) Negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri; locali e fabbricati per C.R.A.L. ed esercizi sportivi, palestre e sale di ginnastica; stabilimenti termali e di acque curative; autorimesse, rimesse, scuderie; chioschi, edicole e simili; tettoie chiuse o aperte non a uso pubblico.

§ 2 - I fabbricati (e le parti nettamente distinte e autonome di fabbricati) destinati a opifici, teatri, cinematografi e alberghi, devono essere denunciati a mezzo di scheda Mod. 2 (Catasto E. U.) su carta gialla.

Con la stessa scheda gialla devono essere denunciati i fabbricati (e le parti nettamente distinte e autonome di fabbricati) costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale e commerciale, e tali da non essere suscettibili di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni.

§ 3 - Ogni scheda serve alla denuncia di una sola unità immobiliare urbana.

§ 4 - Per unità immobiliare urbana deve intendersi ogni porzione di immobile urbano la quale, al momento della dichiarazione:

— produca un proprio reddito separato;

ovvero

— abbia una utilità indipendente e perciò sia capace di produrre un reddito proprio nettamente distinguibile da un maggiore complesso.

Costituisce quindi unità immobiliare ogni locale o insieme di locali che disponga di ingresso indipendente da strada, da cortile, pianerottolo, terrazza, ecc., e sia destinato ad uso proprio ed autonomo fra quelli elencati sotto il § 1.

§ 5 - Si considerano come facenti parte dell'unità immobiliare — e quindi sono da denunciare con la stessa dichiarazione che si presenta per l'unità immobiliare — tutti i suoi accessori e le sue dipendenze (locali o suoli ed aree libere) purché:

— formino parte integrante della stessa unità immobiliare denunciata;

ovvero

— ne costituiscano complemento indispensabile ed anche solo efficiente;

ovvero

— concorrano — comunque — a determinarne l'uso e la rendita.

Tali sono:

a) fra gli accessori: i ripostigli, i soppalchi, le latrine, i bagni, gli ingressi, i luoghi per il bucato, le cantine, le soffitte, i magazzini, i granai, le legnaie, le stalle, ecc.;

b) fra le dipendenze: le terrazze usufruibili, i cortili, le aie, le cisterne, le serre, i chioschi, i giardini, i terreni destinati a giuochi o ad esercizi sportivi, ecc.

§ 6 - Devono denunciarsi a parte con distinte schede:

— le botteghe ed i negozi, ancorchè comunicanti con appartamenti per abitazione e sempre che gli appartamenti stessi siano forniti di ingresso indipendente;

— le scuderie, le rimesse e le autorimesse con accesso diretto da strada, androne, cortile o giardino;

— le abitazioni dei portieri;

— ed, in genere, le porzioni di fabbricati e gli altri immobili, i quali — anche se materialmente collegati ad altre unità immobiliari, — producono in atto un reddito separato autonomo, o sono capaci di produrlo senza che sia necessaria opera alcuna a mutare lo stato di fatto materiale.

COMPILAZIONE DELLA PAGINA 1 DELLA SCHEDA

§ 7 - In corrispondenza della voce **destinazione** deve essere indicata la categoria — fra quelle elencate al § 1) sotto le lettere **A, B e C** — che corrisponde alle caratteristiche costruttive delle unità immobiliari dichiarate ed all'uso ordinario di essa.

§ 8 - La ditta da inscrivere nel nuovo catasto edilizio urbano deve comprendere tutte le persone, società o enti, che al momento della dichiarazione posseggono l'unità immobiliare, sia per titolo di proprietà o condominio, sia per diritto reale di godimento.

§ 9 - Quando il proprietario dell'area, sulla quale sorge il fabbricato che costituisce o di cui fa parte l'unità immobiliare dichiarata, è diverso dal proprietario della costruzione, nella indicazione della ditta da inscrivere nel nuovo Catasto edilizio urbano si anteporrà la persona o le persone che hanno il possesso della costruzione aggiungendo le parole **« per il fabbricato »**. Ad esse si farà seguire l'indicazione del proprietario del terreno con l'aggiunta delle parole **« per l'area »**.

COMPILAZIONE DELLA PAGINA 2 DELLA SCHEDA

§ 10 - Nella dichiarazione della consistenza delle unità immobiliari, devono comprendersi — oltre ai vani e locali principali — anche tutti i locali e le aree annessi ed inservienti di cui al § 5).

§ 11 - La consistenza della unità immobiliare va dichiarata con i tre seguenti differenti sistemi:

con il prospetto **A**, a **VANI** { quando trattasi di unità immobiliare destinata ad abitazione o ad uso assimilabile (e compresa fra le categorie segnate sotto la lettera **A** nel § 1 precedente).

ovvero

con il prospetto **B**, a **VOLUME**

{ quando trattasi di unità immobiliare destinata ad alloggio collettivo o ad ufficio pubblico o a scuola od istituto di cultura (e compresa fra le categorie segnate sotto la lettera **B** nel § 1 precedente).

ovvero

con il prospetto **C**, a **SUPERFICIE UTILE**

{ quando trattasi di unità immobiliare destinata ad usi diversi dai precedenti (e compresa fra le categorie segnate sotto la lettera **C** nel § 1 precedente).

§ 12 - Nel prospetto dei vani, nel primo caso, e nel computo del volume o della superficie utile, nel secondo e nel terzo caso, devono comprendersi tutti gli accessori elencati nel paragrafo 5.

Le dipendenze elencate nel paragrafo 5, debbono essere invece citate nell'apposito **prospetto delle dipendenze delle unità immobiliari**.

§ 13 - Ai fini della nomenclatura da usare per la compilazione del prospetto **A** (descrizione della consistenza delle unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad uso assimilabile) deve tenersi presente che:

a) si considera **camera o stanza** ogni ambiente o vano (spazio chiuso da muri o pareti dal pavimento al soffitto) avente dimensioni sufficienti per contenere almeno un letto e che sia o possa essere destinato come camera da letto, salotto, stanza da pranzo, stanza di aspetto, ecc. Saranno considerati camere o stanze anche i locali ricavati dalle soffitte, quando rispondono ai requisiti detti;

b) si considera **Salone o Galleria** ogni ambiente o vano che risponda ai requisiti innanzi detti ed abbia dimensioni rilevanti rispetto a quelle delle comuni camere o stanze;

c) si considera **Cucina** ogni stanza o vano, anche se di limitata grandezza, predisposto al fine della preparazione dei pasti e fornita dei consueti impianti (focolare, fornello, gas, acquaio, scarichi, ecc.).

Nel prospetto **A**, sotto le corrispondenti voci, si deve indicare quanti saloni o gallerie ha l'unità immobiliare, quante camere o stanze, quante cucine e quanti vani accessori di ciascun tipo (bagni, latrine separate, ripostigli, corridoi, verande, cantine, o locali di deposito, dispense, soffitte, soppalchi, ingressi, magazzini, granai, stalle).

Quando la consistenza della unità immobiliare si estende in piani diversi, in corrispondenza di ciascun piano si devono seguire i vani (sia principali che accessori) che esso comprende.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCIE E DELLE PLANIMETRIE

§ 14 - Le dichiarazioni delle unità immobiliari devono essere presentate all'Ufficio del Comune ove l'unità immobiliare è situata, entro il giorno stabilito con decreto del Ministero delle finanze.

§ 15 - Le ditte che sono proprietarie di più unità immobiliari comprese in un medesimo fabbricato, devono presentare tutte insieme le dichiarazioni relative a tali unità, riunendole in un'apposita **Copertina di Raccolta** Mod. 3 (Catasto E. U.), sulla quale sarà stata ripetuta la indicazione della ditta da inscrivere nel nuovo Catasto edilizio urbano e saranno riportati i numeri delle schede di denuncia compilate per le singole unità possedute.

§ 16 - Allegata alla scheda di dichiarazione di ciascuna unità immobiliare deve essere presentata all'Ufficio del Comune anche la **planimetria** degli immobili denunciati. E' tuttavia consentito che la planimetria venga presentata all'Ufficio del Comune separatamente dalla scheda di dichiarazione, ma non oltre il giorno che per tale presentazione sarà fissato con Decreto del Ministro per le Finanze.

La planimetria:

— deve essere disegnata ad inchiostro, preferibilmente nella scala di $\frac{1}{200}$. È ammesso

l'uso delle scale $\frac{1}{100}$ e $\frac{1}{50}$;

— deve essere tracciata su fogli di carta — possibilmente trasparente, millimetrata — del formato della scheda (cm. 37,5 x cm. 25). Se è disegnata su fogli di carta più grandi, questi devono essere ridotti con piegatura, al formato detto;

— deve contenere l'indicazione dei confini con le private proprietà (a mezzo del nome dei proprietari) e con le aree pubbliche (a mezzo della denominazione stradale). Sulla planimetria dovrà segnarsi l'altezza media, in metri, dei vani, misurata da pavimento a soffitto. Questa indicazione potrà essere segnata una volta soltanto se l'altezza dei vani è unica; dovrà invece essere segnata per ciascun vano se l'altezza cambia da vano a vano.

La planimetria delle proprietà immobiliari a più piani dovrà essere estesa a tutti i piani, anche se solo alcuni accessori sono posti in piani differenti da quello che contiene il resto della unità immobiliare.

Le varie parti componenti l'unità immobiliare denunciata, anche se sono situate su piani diversi, si possono disegnare — opportunamente distinte e con le indicazioni di confine — su di un unico foglio.

Per la planimetria della unità immobiliare dichiarata (o di una o più porzioni di essa, poste in diversi piani) potrà utilizzarsi anche una pianta che comprenda altri immobili costituenti o facenti parte di differenti unità. In tal caso l'unità dichiarata o le porzioni di essa, dovranno essere distinte dagli immobili non oggetto della denuncia, mediante coloritura a velatura estesa a tutta la superficie della porzione di unità o della unità dichiarante.

I differenti fogli eventualmente occorrenti alla planimetria su di una stessa unità devono essere riuniti con cucitura o incollatura.

Sulla planimetria deve essere incollato il **taloncino di riscontro** della scheda che è servita per dichiarare la unità immobiliare.



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1939-XVII, N. 652)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di MONTEPULCIANO *Via* STRADA PROV. LAURETANA 82

Ditta MONTE DEI PASCHI DI SIENA - P.ZZA SALIMBENI, N°1 - SIENA

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio (*) Tecnico Erariale o del Comune


di SIENA

LOCALITA': ABBADIA DI MONTEPULCIANO

FG 26 PART 21 SUB 2

P.I.

DITTA



STRADA PROVINCIALE LAURETANA 82

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA

PROT. N°

2/2

Compilata da: ING. GUIDO PISANESCHI
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo degli INGEGNERI

della Provincia di SIENA

DATA 11 FEBBRAIO 1995

Firma:

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di MONTEPULCIANO Via STRADA PROV. LAURETANA 82

Ditta MONTE DEI PASCHI DI SIENA - P.ZZA SALIMBENI, n.1 - SIENA


Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio^(*) Tecnico Esistente di SIENA
(*) Tecnico Esistente o del Comune

LOCALITA': ABBADIA DI MONTEPULCIANO

FG 26 P. 21 2

P.I.

DITTA



STRADA PROVINCIALE LAURETANA 82

ORIENTAMENTO



SCALE DI 1:200

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N°

2/2

13 ALIATE = 4 3,10

Compilata da: ING. GUIDO PISANESCHI
(Titolare, abito e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo dei INGEGNERI

della Provincia di SIENA

DATA 17 FEBBRAIO 1951

Firma: